

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 DEL 30 Luglio 2014

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (IUC-TASI) PER L'ANNO 2014

L'anno 2014 il giorno trenta del mese di Luglio alle ore 14:30, nella sala delle adunanze consiliari, previa convocazione disposta da parte del Presidente del Consiglio FANTUZZI MARCELLO, con avvisi scritti e consegnati ai singoli consiglieri nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di prima convocazione per la trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno.

Alle ore 14.50 fatto l'appello nominale risultano presenti:

Il Sindaco MALAVASI ILENIA S

1.ALBARELLI MARCO	S	9.FERRARI ENRICO	N
2.BERTANI MANUELA	S	10.GHIRELLI ILARIA	S
3.BERTANI MARCO	S	11.GIANNUZZI SABRINA	S
4.BORGHI MARGHERITA	S	12.LEVORATO MARIACHIARA	N
5.BRUSCHI FABIANA	S	13.MOSCARDINI MARCO	S
6.CATELLANI FABIO	S	14.NICOLINI GIANLUCA	S
7.CATELLANI MARTINA	S	15.SCALTRITI ELISA	S
8.FANTUZZI MARCELLO	S	16.TESAURI GABRIELE	S

Presenti: 15

Assenti: 2

Sono presenti anche i seguenti componenti della Giunta Comunale

DITTAMO LUCA	S	VENERI ELENA	S
MAIOLI MONICA	S	MARZOCCHINI GIANMARCO	S
TESTI FABIO	S		

Assiste il Segretario Generale del Comune Dr. CERMINARA FRANCESCA

Il Sig. FANTUZZI MARCELLO – Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza dell'adunanza e, riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti per validamente deliberare designa a scrutatori i consiglieri: BORGHI MARGHERITA, GHIRELLI ILARIA, CATELLANI FABIO

L'ordine del giorno è stato regolarmente notificato nei termini.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 30/07/2014

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (IUC-TASI) PER L'ANNO 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- L'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;
- l'art. 1, comma 683, della legge n. 147 del 2013, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili e di relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziare in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina della Tasi, approvato con delibera di Consiglio Comunale in data odierna, il quale dispone che:
«1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura TASI è diretta ».

Considerato che la legge n. 147 del 2013, prevede:

- l'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adotta ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- l'art. 1, comma 677, che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili. Per l'anno 2014, aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- l'art. 1, comma 678, che i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9 comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite del 1 per mille.

- che il pareggio di bilancio per l'esercizio finanziario 2014 viene raggiunto attraverso l'apporto di tutti i contribuenti tramite il pagamento dell'IMU, della Tasi e dell'addizionale comunale all'Irpef;

Visto l'art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. 6 marzo 2014, n.16, convertito con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014, con il quale si aggiunge all'art. 677 citato, il seguente periodo: «Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purchè siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del decreto –legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili».

Dato atto:

- che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, servizi, prestazioni, attività, opere, dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- che il gettito tasi è diretto alla copertura, nella misura del 59,43%, del costo dei servizi indivisibili riportati nella tabella sottostante:

SERVIZIO	Stanziamiento 2014
Illuminazione pubblica	Euro 617.022,00
Manutenzione aree verdi	Euro 308.000,00
Manutenzione strade	Euro 388.787,05
Gestione calore	Euro 539.429,20
Gestione teatro "Asioli" e attività di spettacolo	Euro 197.700,00
Gestione biblioteca comunale	Euro 54.000,00
Gestione ludoteca comunale	Euro 25.950,00
Protezione civile	Euro 20.000,00
Sicurezza	Euro 337.762,36
Servizi socio assistenziali	Euro 792.576,25
Totale spese servizi indivisibili	Euro 3.281.226,86

- che una quota dei servizi indivisibili sono erogati dall'Istituzione dei servizi educativi, culturali e sportivi (Isecs) e dall'Unione dei Comuni Pianura Reggiana, quali sono finanziati dal Comune di Correggio attraverso contributi in parte corrente.
- che il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili può essere ottenuto applicando l'aliquota Tasi solo alle abitazioni principali e quelle a queste assimilate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, agli immobili strumentali all'agricoltura di cui al comma 708, art. 1 della legge 147/2013 ed ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all'art. 13 comma 9 bis del D.L. 201/2011, tutte fattispecie non soggette ad IMU;

- che il Comune utilizza, in tutto o in parte, la maggiorazione dello 0,8 per mille per le abitazioni principali è tenuto ad introdurre detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatasi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (IUC-TASI), approvato con delibera consiliare n. 25 in data odierna;

Ritenuto di deliberare le sottoesposte aliquote per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (IUC-TASI) per l'anno 2014:

<p><u>0,33</u> per cento</p>	<p><u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A/4, A/5, A6 ED A/7 E RELATIVE PERTINENZE</u></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>
<p><u>0,33</u> per cento</p>	<p><u>ANZIANI E DISABILI</u></p> <p>E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che: la stessa unità immobiliare rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile che potrebbe, in qualsiasi momento, rientrarvi o abitata dell'eventuale/i coniuge/figli, con lo stesso già convivente/i al momento dello spostamento della residenza anagrafica in struttura. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza,</p>
<p><u>0,33</u> per cento</p>	<p><u>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</u></p> <p>Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p>

<u>0,33</u> per cento	<u>FORZE DI POLIZIA</u> E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
<u>0,33</u> per cento	<u>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u> Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze.
<u>0</u> per cento	<u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8, ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE</u> Si applica alle abitazioni principali accatastate in categoria A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze
<u>0</u> per cento	<u>FABBRICATI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCERTATO</u> Si applica agli immobili locati (unità abitativa e sue pertinenze nel limite di una unità per tipologia di categoria catastale C/6-C/7-C/2) a canone concertato (L. 431 del 9/12/1998) nel rispetto anche dell'accordo territoriale vigente sottoscritto dal Comune di Correggio e dalle organizzazioni di categoria della proprietà edilizia e dei conduttori.
<u>0</u> per cento	<u>ALIQUOTA FABBRICATI DEGLI EX ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI</u> Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

<u>0</u> per cento	<u>ALIQUOTA PER FABBRICATI ABITATIVI CON SFRATTO IN CORSO.</u> Si applica alle unità abitative appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4 e A/7 in relazione alle quali sussista un provvedimento di sfratto esecutivo per morosità, emesso dalla competente Autorità Giudiziaria.
<u>0</u> per cento	<u>ALIQUOTA PER ALTRI IMMOBILI ABITATIVI</u> Si applica a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedenti, pertanto si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 e relative pertinenze (C/6-C/2-C/7) affittate con regolare contratto registrato a canone libero o concesse in comodato gratuito. Si applica a tutte le unità catastali non specificatamente inserite in altre aliquote.
<u>0</u> per cento	<u>ALIQUOTA PER IMMOBILI A DISPOSIZIONE</u> Si applica alle categorie abitative da A/1 ad A/9 e alle loro pertinenze, a disposizione del proprietario e non rientranti nelle fattispecie descritte precedentemente.
<u>0,1</u> per cento	<u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u>
<u>0,1</u> per cento	<u>ALLOGGI SOCIALI</u> (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008)
<u>0,25</u> per cento	<u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</u> fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locali
<u>0</u> per cento	<u>ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI</u> Si applica ai Terreni Agricoli. Si applica alle Aree Edificabili L'aliquota agevolata si applica alle seguenti categorie catastali: - A/10 uffici e studi privati - C/1 negozi e botteghe - C/3 laboratori per arti e mestieri

	<ul style="list-style-type: none">- C/4 fabbricati e locali per esercizi sportivi- Immobili di categoria B- Immobili di categoria D esclusa la categoria D/10
--	---

Preso atto di dover utilizzare il gettito derivante dalla maggiorazione dello 0,8 per mille applicata alle abitazioni principali per il finanziamento di detrazioni d'imposta;

Ritenuto di determinare per l'anno 2014 le seguenti detrazioni, applicabili alle abitazioni principali come sopra definite e relative pertinenze, rapportate alla sommatoria della rendita catastale dell'unità abitativa e delle rendite delle eventuali pertinenze, senza riferimento alla quota di possesso del singolo contribuente, dando atto che la detrazione è unica e non si applica per scaglioni di rendita:

Importo complessivo rendita catastale = unità abitativa + pertinenze entro:	Detrazione applicabile euro
< 400	160
≥ 400 e < 450	140
≥ 450 e < 500	130
≥ 500 e < 550	120
≥ 550 e < 600	110
≥ 600 e < 750	100
≥ 750 e < 850	80
≥ 850 e < 1050	60
≥ 1050 e < 1300	30
≥ 1300	0

Vista la legge 27/12/2006, n. 296, articolo unico comma 169 (Finanziaria 2007), che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto che l'art. 2-bis del DL n. 16 del 2014, convertito con modificazioni, con legge n. 68 del 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali per l'esercizio 2014 è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2014;

Preso atto che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile del tributo designato a seguito della convezione approvata con deliberazione n. 14 del 22/2/2013 del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione convezione tra i Comuni di Campagnola Emilia,

Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del servizio tributi" ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il parere dei revisori dei conti;

Tenuto conto che il Presidente del Consiglio ha proposto la trattazione congiunta dei punti 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e ha dichiarato aperta la discussione.

Sono intervenuti:

Dittamo Luca – assessore al Bilancio e Patrimonio
Catellani Martina- consigliere Partito Democratico
Bruschi Fabiana – capogruppo Movimento 5 stelle
Catellani Fabio – capogruppo Correggio ai Cittadini
Bertani Manuela – capogruppo Movimento 5 stelle
Nicolini Gianluca – capogruppo Centrodestra per Correggio
Moscardini Marco – capogruppo Partito Democratico
Nicolini Gianluca – capogruppo Centrodestra per Correggio
Catellani Martina- consigliere Partito Democratico
Moscardini Marco – capogruppo Partito Democratico
Malavasi Ilenia - sindaco
Nicolini Gianluca – capogruppo Centrodestra per Correggio

Il Presidente del Consiglio pone in votazione per alzata di mano il proposto provvedimento:

Voti a favore n.10

Voti contrari n.4 (Nicolini Gianluca / Centrodestra per Correggio
Bertani Manuela, Bertani Marco / Movimento 5 stelle
Catellani Fabio / Correggio ai cittadini)

Astenuti n. 1 Fabiana Bruschi / Sì tu sì

In conseguenza , lo stesso proclama che il Consiglio Comunale *a maggioranza*

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare per l'anno 2014, le aliquote e le detrazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate;
3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2014;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1197.

SUCCESSIVAMENTE con separata apposita votazione, il Presidente mette in votazione , per alzata di mano l'immediata eseguibilità dell'atto:

Voti a favore n. 10

Voti contrari n.4 (Manuela Bertani, Marco Bertani / Movimento 5 stelle
Gianluca Nicolini / Centrodestra per Correggio
Fabio Catellani / Correggio ai cittadini)

Astenuti n.1 Fabiana Bruschi / Sì tu sì

In conseguenza, lo stesso proclama che il Consiglio Comunale dichiara la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.;

Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
FANTUZZI MARCELLO

IL SEGRETARIO GENERALE
CERMINARA FRANCESCA